



Roma, 23 settembre 2008

**Ai Dirigenti delle Sedi
Provinciali e territoriali**

**Ai Dirigenti delle Direzioni
Compartimentali**

Loro Sedi

NOTA OPERATIVA N.23

Oggetto: Comparto Scuola – Voci retributive valutabili ai fini del TFR

Al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi circa le voci retributive valutabili ai fini del calcolo del TFR del personale del Comparto Scuola si precisa di seguito quanto già comunicato con nota operativa n. 6/2008.

A partire dall'1/1/2006 è utile – insieme al **compenso individuale accessorio** e alla **misura base della indennità di direzione** - anche la **retribuzione professionale docenti** che compete esclusivamente (Circolare Ministeriale n. 118/2000 prot. n.1365):

al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato;

al personale di religione cattolica con progressione di carriera;

al personale con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;

al personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto di durata annuale. A queste ultime categorie di personale la RPD spetta per un massimo di dieci mesi per ciascun anno.

Pertanto la RPD non compete ai supplenti brevi e saltuari.

Si comunica infine che le tabelle retributive trasmesse in data 17/09/2008 non riportano tali indennità in quanto riguardano esclusivamente i valori stipendiali suddivisi per decorrenze contrattuali, posizioni e mensilità al fine di facilitare l'individuazione degli importi comunicati con modello cartaceo o telematico TFR.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Ottavio Filograna
f.to Ottavio Filograna